

“Il titolo esecutivo europeo”
del
Dott. Paolo IACHINI
Specialista in diritto amministrativo e scienza
dell’amministrazione

**1. Evoluzione nel riconoscimento ed esecuzione delle “decisioni”
giudiziali in materia civile nei paesi dell’Unione Europea**

La sottoscrizione del Trattato di Amsterdam (ratificato dall’Italia con legge 209\1998), il cui art. 65 - modificando il Trattato istitutivo della CEE, diede l’avvio alla creazione di uno spazio giudiziario comune nei Paesi dell’Unione, favorendo e intensificando la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale. I singoli Stati si impegnarono ad adottare misure che prevedessero, fra l’altro, nell’ambito della “cooperazione giudiziaria”: a) il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali; b) la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati dell’Unione.

Al Consiglio europeo di Tampere del 15 Ottobre 1999, gli Stati membri si impegnarono di ridurre le procedure intermedie necessarie per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto, attraverso l’adozione di

strumenti normativi per rendere dette decisioni automaticamente riconosciute in tutti gli Stati dell'Unione.

In questa direzione nel 2000 furono emanati i primi 4 regolamenti¹ : 1) nel settore dell'assunzione di prove in materia civile e commerciale; 2) nelle procedure di insolvenza; 3) nel riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nella materia matrimoniale e di potestà genitoriale; 4) in materia di notificazioni.

Un significativo passo verso la semplificazione del procedimento di riconoscimento, viene compiuto con l'emanazione del Reg. 44\2001, rispetto al regime stabilito dalla "Convenzione di Bruxelles", del 27 Settembre 1968 - sino ad allora - unico sistema per la ricezione di sentenze straniere tra gli Stati che avevano adottato la Convenzione, anche nell'ambito dell'Unione europea. Infatti con il regolamento 44, le verifiche di compatibilità con l'ordinamento di ricezione diventano sempre più minimali, però, nonostante i cambiamenti e le semplificazioni , il regolamento non sopprime tutti gli ostacoli per una circolazione senza intralci delle decisioni giudiziarie in seno all'Unione europea.

La tendenza che si manifestava conduceva alla soppressione del procedimento di *exequatur*, che, inizialmente si traduceva nell'uniformazione di alcune norme procedurali dirette ad assicurare

¹ Reg. n. 1206\2000 CE relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale.

Reg. 1346\2000 CE, relativo alle procedure di insolvenza.

Reg. 1347\2000 CE, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale.

Reg. 1348\2000 CE, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale

alla parte convenuta in giudizio garanzie processuali minime in ordine alla conoscenza conoscibilità del procedimento.

Al centro del dibattito dottrinale e istituzionale che si stava sviluppando nella procedura civile, si pone l'istituzione del "titolo esecutivo europeo" con Reg. 805\2004 CE,² del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 21 Gennaio 2005. Con esso in realtà, non si è attuata una "europeizzazione" della procedura e dell'esercizio della giurisdizione, bensì si è realizzata una europeizzazione degli effetti di un provvedimento (titolo esecutivo) nazionale, con l'abolizione integrale delle procedure intermedie (*exequatur*) che, previste nello Stato di esecuzione condizionano la ricezione di titoli stranieri.

Il Reg. 805\2004 in sostanza non introduce alcun procedimento armonizzato di formazione di un titolo esecutivo, né tanto meno introduce regole uniformi in materia di esecuzione forzata, ma si limita a rendere possibile nel nostro ordinamento, così come in quello degli altri Stati membri della Comunità in cui esso trova applicazione,^{2 bis} la messa in opera di una specifica procedura di controllo da attuare nello Stato di origine per la circolazione delle decisioni nazionali relative a crediti non contestati. Pertanto sarà possibile al creditore scegliere l'azione o la procedura da

² Pubblicato in Gazz. Uff. Un. Eur, n. L 143 del 30 aprile 2004, p. 15.

^{2 bis}. La Danimarca, avvalendosi della facoltà ad essa conferita dal protocollo allegato al Trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea (concluso in occasione del Trattato di Amsterdam del 1997), non ha partecipato all'adozione del regolamento; di conseguenza non risulta vincolata ad esso, né soggetta alla sua applicazione.

intraprendere per recuperare un credito tra quelle disponibili, in particolare tra quella offerta dal Reg. 44\2001 o quella introdotta dal reg. 805\2004.³

La caratterizzazione del “titolo esecutivo europeo” e gli effetti che esso può produrre, come evidenziato nel Reg. 805\2004, non

significa che si siano abbandonati progetti indirizzati alla creazione di procedure giudiziali uniformi tra gli Stati appartenenti all’Unione europea. Bensì, tale meccanismo adottato potrebbe offrire lo spunto per valutare la prospettiva di una soppressione generalizzata dell’*exequatur*, arrivando a soluzioni che potrebbero risultare applicabili in via generale, ben al di là del ristretto campo di applicazione del Reg. 805\2004.

³ Il raffronto tra il riconoscimento ed esecuzione da un lato e certificazione dall’altro, si fonda sull’affidamento al Giudice di origine per la verifica di taluni requisiti per l’emissione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 6 reg. 805\2004, valutazione che viene affidata ai sensi del reg. 44\2001 al Giudice dello Stato membro dell’esecuzione chiamato a decidere sul ricorso per ottenere l’*exequatur*

2. Ambito di applicazione del titolo esecutivo europeo

L'ambito di applicazione del reg. 805\2004 è definito dal suo art. 2, che prevede l' applicazione alla materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale; esso non concerne, in particolare la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato nell'esercizio di pubblici poteri. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche; il regime patrimoniale fra coniugi;

i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale, d) l'arbitrato.⁴

La specifica applicazione del regolamento alla materia civile e commerciale esclude quella penale e quella relativa a controversie in cui la "pubblica amministrazione" abbia agito nell'esercizio della sua potestà di imperio.

Un secondo ordine di limitazioni all'attuazione del regolamento 805\2004 avviene in relazione ai provvedimenti suscettibili di certificazione come "titolo esecutivo europeo".

Infatti il regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici⁵ aventi ad oggetto crediti non contestati (art. 3 par. 1), nonché alle decisioni pronunciate in seguito ad impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei (art. 3 par. 2).

Per atto pubblico la norma, oltre a quanto specificato in nota, considera tale: a) "qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato...; b) "qualsiasi convenzione in materia di

⁴ Cfr. art. 26 del Reg. 805\2004 per i titoli successivi al 21 gennaio 2005.

⁵ Come prevede l'art. 4 n. 1 del Reg. 805\2004, per "decisione giudiziaria" si intende, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio un decreto, una ordinanza una sentenza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Si vedano al riguardo le interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia in relazione all'art. 25 della Convenzione di Bruxelles, in particolare nelle sentenze, del 2 giugno 1994 nella causa C-414\92, in *raccolta*, 1994, p. I-2237 ss. e del 14 ottobre 2004, in causa C-39\02, in *raccolta*, 2004, p. I-9657 e ss. e in *Riv. di dir. Intern. Privato e processuale* 2005 p. 178 e ss. in cui si è statuito che per poter essere qualificato "decisione" ...l'atto deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente che decide con poteri propri questioni controverse tra le parti. Per "atto pubblico," invece, deve intendersi qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità riguardi la firma e il contenuto, e sia stata attestata da una autorità pubblica o da una autorità a ciò autorizzata dallo stato membro di origine.

obbligazioni alimentari conclusa avanti alle autorità amministrative o da queste autenticate” (art. 4, § 3, lett. a e b, Reg. n. 805\2004).

Mentre l’art. 24 del regolamento per quanto attiene alle transazioni giudiziarie specifica che esse riguardano sia quelle approvate dal giudice sia quelle concluse avanti a lui nel corso di un procedimento giudiziario.

2.1 Le caratteristiche del Credito

Il meccanismo previsto dal regolamento 805\2004 per la formazione del titolo richiede che il credito debba essere liquido, determinato nel suo ammontare - cioè relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro, ed esigibile. Inoltre l’aspetto più importante del credito è la sua incontestabilità, concetto che si rinviene peraltro nella direttiva 2000\35\CE, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Per i “titoli giudiziali,” secondo il disposto dell’art. 3 par. 1, lett c e d, il concetto di credito non contestato, si ha in presenza di riconoscimento espresso, con apposita dichiarazione di assunzione dell’obbligazione in atto pubblico o dinanzi al giudice in sede di transazione giudiziale.

La non contestazione per quanto attiene alle “decisioni giudiziali” va valutata esclusivamente in sede processuale

(il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziale); l'apprezzamento della condotta del debitore avviene sulla scorta delle singole legislazioni nazionali alle quali il regolamento rinvia per verificare se nel caso si abbia "non contestazione" ovvero ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore.

Le ipotesi più semplici sono date dalla "mera non contestazione" e dalla "mancata comparizione;" una contestazione iniziale potrà, invece, essere vanificata soltanto da conegni successivi che, secondo la legge processuale dell'ordinamento *a quo*, siano valutati come equivalenti ad un'ammissione della pretesa avversaria o dei fatti che ne sono stati assunti a fondamento.⁶

Da rilevare che, ottenuta la certificazione di titolo esecutivo europeo, l'eventuale decisione resa in esito ad una sua impugnazione mantiene la medesima efficacia, così che, una contestazione che si manifesti soltanto successivamente mediante l'impugnazione, non è

⁶ Il regolamento si applica oltre che alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati, anche - come sottolineato nel testo - alle decisioni pronunciate in seguito ad impugnazione di altrettante decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come "titoli esecutivi europei" (art. 3 § 2). Cioè la contestazione mediante appello avverso la decisione relativa a un credito non contestato in primo grado non fa venir meno la certificabilità della decisione resa in appello. Nell'ordinamento italiano possiamo ritenere che alla categoria dell'espresso riconoscimento mediante una dichiarazione resa nel procedimento (art. 3 par. 1 lett. a, I parte) appartenga la confessione giudiziale che fa piena prova contro colui l'ha fatta, purchè non verta su diritti indisponibili. Mentre non possono essere ricondotte a tale categoria la confessione stragiudiziale, le ricognizioni di debito e le promesse di pagamento che non determinano il definitivo accertamento del debito, ma solo l'inversione dell'onere della prova relativo al rapporto da cui il credito deriva. Invece nella categoria della mancata contestazione in corso di causa, dalla quale poi derivi il definitivo accertamento del debito possono farsi rientrare: la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ovvero l'ordinanza di ingiunzione pronunciata in corso di causa nei confronti del contumace. Alla categoria del riconoscimento tacito per mancata comparizione in udienza relativa ad un credito inizialmente contestato può essere ricondotta la mancata costituzione in giudizio dell'opponente al decreto ingiuntivo. Si veda Luigi Fumagalli, *il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Riv. di diritto internazionale Privato e processuale* -anno 2006, vol. 42 fasc. 1, pagg. 23-46.

in grado di sottrarre al titolo esecutivo efficacia, a meno che, come prevede l'art. 6.3 reg. 805\2004, non viene rilasciato - su istanza presentata in qualsiasi momento - un certificato sostitutivo.

La contestazione può riguardare anche esclusivamente le spese giudiziali e i tassi di interesse, pertanto il difetto di espressa contestazione di tali poste accessorie li rende ai sensi dell'art. 7 incontestate.

Inoltre, necessita evidenziare che, non può ricondursi al concetto regolamentare di credito "non contestato", alla incontestabilità oggettiva derivante da un eventuale giudicato: per cui, anche ad una sentenza passata in giudicato nella perdurante contestazione del credito da parte del soccombente, sarà inibito il ricorso alla certificazione offerta del Reg. 805\2004; mentre sarà passibile di certificazione anche una sentenza non definitiva ma provvisoriamente esecutiva nello Stato di origine, formatasi ad esempio, nella mancata comparizione del debitore.⁷

L'effetto di non contestazione è discrezionalmente rilevato dal giudice in seguito alla valutazione congiunta dell'assenza del debitore e di altri elementi di causa.⁸

Il requisito della incontestabilità, peraltro, è requisito necessario ma non sufficiente affinché la decisione giudiziaria possa operare quale titolo esecutivo. Infatti l'art. 6, del Reg. 805\2004, ammette il rilascio della certificazione previa verifica simultanea delle seguenti condizioni:

⁷ In tal senso, *Campeis, De Pauli, in prime riflessioni sul titolo esec. Europeo, in Giust. Civ. anno 2004, parte II, pag. 529 e ss.*

⁸ Cfr. artt. 232, 1° comma; 183, 1° comma; 420, 1° comma, c.p.c.

- a) la decisione deve essere esecutiva nello Stato membro d'origine;
- b) rispetto delle norme sulla competenza giurisdizionale;
- c) rispetto dei requisiti minimi in ordine alla notificazione, contestazione e riesame dei provvedimenti.

Infine, se il debitore è un consumatore, la decisione giudiziaria deve essere pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'art. 59 Reg. 44\2001.⁹

3. Rilascio del titolo esecutivo europeo

Il certificato è rilasciato su domanda rivolta al giudice d'origine, in conformità al modello all. I, al Reg. 805\2004, ed è compilato nella stessa lingua della “decisione giudiziaria;” avverso il suo rilascio è esclusa ogni impugnazione, in caso di errore il regolamento attribuisce al giudice d'origine la facoltà di revocarlo. Per i soli “titoli giudiziari” è prevista la rettifica allorchè l'errore materiale abbia determinato una divergenza fra “decisione” e “certificato;” mentre la revoca del certificato potrebbe intervenire nel caso in cui fosse stato concesso per errore manifesto, tenuto conto dei requisiti del regolamento.

Le formalità delle richieste di revoca e rettifica sembrano ridotte al minimo, limitandosi al richiamo del modello all. VI del regolamento.

⁹ art. 6, reg. 805\2004, lett. a: la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine;
lett. b: la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sez. 3 e 6 reg. 44\2001 CE; lett. c: il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III sul rispetto delle norme minime a cui si fa rinvio successivamente nel testo.

Nulla è previsto dal regolamento in caso di mancato accoglimento della richiesta di certificazione, per cui, sembra si possa ritenere che si debba fare applicazione ai rimedi previsti dai singoli ordinamenti.¹⁰

Alcuni dubbi possono sorgere riguardo alla necessità di instaurazione del contraddittorio nell'ambito del "procedimento" volto al rilascio della certificazione, ma la natura non giurisdizionale della certificazione e della procedura ad essa finalizzata, portano ad escludere che l'emissione del certificato debba avvenire nel contraddittorio tra le parti.¹¹

Occorre aggiungere inoltre, che, una decisione può essere certificata come "titolo esecutivo europeo" solo se il giudice, nel ritenersi competente a pronunciarla, non ha violato le norme stabilite dal regolamento n. 44\2001 in materia di contratti di assicurazione ovvero che prevedono competenze esclusive. Mentre, se la decisione è intervenuta in materia di contratti conclusi da consumatori nella veste di convenuti, si prevede che una decisione, che riguardi un credito considerato non contestato per effetto del comportamento passivo del debitore, possa essere certificato come "titolo esecutivo europeo", solo se pronunciato nello Stato membro del domicilio del debitore. In altri termini, si impone, nello Stato membro di origine, la verifica del rispetto di quei criteri di giurisdizione che, secondo l'art. 35 del regolamento n. 44\2001, condizionano il rilascio di un *exequatur* nello Stato di esecuzione.

¹⁰ Nel nostro ordinamento le forme saranno quelle di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., con esperibilità del reclamo ex art. 739 c.p.c., ferma la possibilità di revoca ex art. 742 c.p.c.

¹¹ Si veda Luigi Fumagalli, *ibidem*, pagg. 32-33.

3.1 Rispetto norme minime

Il rispetto delle norme minime costituisce il presupposto necessario per la certificazione di “titoli giudiziali,” e ciò ben si spiega in chiave garantistica, in quanto la non contestazione va correlata a una inerzia consapevole. Pertanto, è del tutto condivisibile la preoccupazione del debitore, che, esposto ad espropriazione sia posto nelle condizioni di prendere cognizione dell’esistenza del processo e delle conseguenze della propria eventuale inerzia.¹²

Ciò presuppone che la certificabilità del futuro “titolo giudiziale” va preparata fin dall’inizio, considerando che soltanto atti introduttivi del giudizio con un determinato contenuto, potranno poi dar luogo a decisioni esportabili come titolo giudiziario esecutivo europeo.”

In effetti, l’art. 16 del regolamento 805\2004, richiede – al fine di garantire che il debitore sia adeguatamente informato – che l’atto introduttivo contenga indicazioni ben determinate in ordine alle parti; all’importo della somma richiesta con precisazione del tasso di interesse; e ai motivi della domanda.

Mentre l’art. 17 pretende che, il debitore - e ciò fin dall’inizio del giudizio definito dal titolo certificando - sia posto nelle

¹² La Corte di giustizia nella sentenza 11 giugno 1985 in causa 49\84, *Debaecker*, in *Raccolta*, 1985, p. 1779 e segg. ha sottolineato che la semplificazione delle formalità di riconoscimento e di esecuzione e quindi di liberalizzazione della circolazione delle decisioni attuata nel sistema comunitario non può andare a discapito dei diritti della difesa, anche atteso che la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo costituisce parte integrante dei principi giuridici generali dell’ordinamento comunitario: cfr. sentenza Corte di giustizia 17\12\1970, in causa *Internationale Handelsgesellschaft*, in *Raccolta*, 1970, p. 1125 ss.

condizioni di conoscere termini e modalità della sua eventuale contestazione, e sia reso edotto delle conseguenze che gli potrebbero derivare da una mancata contestazione.

Ne deriva, che, un atto introduttivo in proiezione europea, dovrà avere un contenuto più ricco del normale, in quanto solo con le informazioni e gli avvertimenti previsti sarà assicurata l'osservanza delle garanzie minimali pretese dal legislatore europeo per l'attribuzione di valenza esecutiva paneuropea.

Il regolamento 805\2004 in considerazione della diversa procedura civile esistente tra gli Stati membri, e in particolare nella materia relativa alla notificazione degli atti, ha definito negli artt. 13 e 14, in modo specifico e dettagliato, le norme minime da rispettare per portare gli atti a conoscenza del debitore. È stato escluso che qualsiasi forma di notificazione non basata sull'osservanza di tali norme minime, sia sufficiente ai fini della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.¹³

Pertanto, le modalità di notificazione per la necessità di garantire i debitori sono espressamente elencati nel regolamento dall'art. 13: “notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore”; e art. 14: “notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore”¹⁴ ma a persona diversa idonea a riceverla.

¹³ La notificazione a mani di persone diverse dal debitore stesso potrà essere considerata efficace soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato o ricevuto il documento. Ai sensi dell'art. 15, peraltro, la notificazione ai sensi dell'art. 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del debitore. L'art. 15 dovrebbe invece applicarsi nelle situazioni in cui il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica.

¹⁴ L'art. 13 prevede che la domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme: a) notificazione a mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore; b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, , in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o si rifiuta di riceverlo

Nella seconda ipotesi di cui all'art. 14, relativa alla notifica a persona diversa, una "decisione giudiziaria" può essere certificata come "titolo esecutivo europeo", soltanto se lo Stato membro di origine dispone di un meccanismo appropriato, che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della "decisione giudiziale", alle condizioni di cui all'art. 19 del regolamento, e nei casi eccezionali in cui malgrado l'osservanza dell'art. 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.

Il mancato rispetto dei "requisiti minimi" nel procedimento svoltosi nello Stato membro di origine, secondo l'art. 18 del regolamento, può essere sanato, - con la conseguente possibilità di certificazione della decisione come "titolo esecutivo europeo"- se essa è stata notificata al debitore secondo le norme previste dagli artt. 13 e 14 del regolamento e il debitore abbia avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione stessa, con un mezzo che ne consente un riesame completo.

Inoltre, l'inosservanza dei requisiti procedurali minimi nel procedimento svoltosi nello Stato membro di origine, è sanata se, il

senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione; c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore; d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telefax o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

L'art. 14 prevede che la notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente o delle citazioni a comparire in udienza dal debitore può anche essere effettuata secondo una delle seguenti forme: a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore; b) se il debitore è un lavoratore autonomo o una persona giuridica la notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle sue dipendenze è valida; c) deposito del documento nella cassetta della posta del debitore; d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta nella cassetta delle lettere del debitore; e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine; f) notificazione con mezzi elettronici attestata da

comportamento processuale del debitore dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere. Se la notificazione è avvenuta secondo le forme previste dall'art. 14 del regolamento, ma non in tempo utile per consentire al debitore di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, ovvero nel caso in cui non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'osservanza dei requisiti procedurali minimi potrebbe essere insufficiente.

Le norme sul contenuto dell'atto introduttivo e sulle notifiche costituiscono quindi le garanzie minimali pretese dal legislatore comunitario per dare effettività ad una vocazione circolatoria quale "titolo esecutivo europeo" della "decisione" che definirà il processo così introdotto. Tuttavia c'è un limite ben preciso, in quanto si consente egualmente la certificazione della decisione finale anche se le norme minime siano state di fatto inosservate, allorché la decisione stessa sia stata a propria volta portata a conoscenza del debitore con possibilità di impugnare.

4. Procedimento di esecuzione

L'art. 20 del regolamento 805\2004, rimette alle norme interne dello Stato dell'esecuzione l'attuazione del "titolo esecutivo europeo", salvo alcune eccezioni che possono incidere in varia misura sulla disciplina interna dell'esecuzione.

conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo tipo di notificazione.

- a) In primo luogo nel regolamento è previsto che una “decisione giudiziaria” certificata come “titolo esecutivo europeo” sia eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione, per cui, viene imposto che il titolo straniero seppur non reso esecutivo nel modo tradizionale nello Stato *ad quem*, debba essere trattato alla stregua di un provvedimento nazionale.¹⁵
- b) In secondo luogo, il creditore ai fini dell’esecuzione nello Stato membro in cui intende far valere il “titolo esecutivo europeo” dovrà fornire una copia autentica della decisione e della “certificazione” debitamente tradotti nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione.
- c) In ultimo, alla parte procedente a titolo di esecuzione in un altro Stato membro con la debita certificazione, non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi comunque denominati, a causa della qualità di stranieri o per difetto di domicilio o di residenza nello Stato membro dell’esecuzione.

In definitiva lo scopo principale del regolamento è l’abolizione dell’*exequatur* quale condizione di circolazione intra-comunitaria delle decisioni rese in uno Stato membro, con esclusione in via di principio di ogni possibilità di controllo della decisione certificata

¹⁵ Avverso la decisione certificata come titolo esecutivo europeo potranno dunque esperirsi le opposizioni su fatti estintivi sopravvenuti (ad es. il pagamento del debito successivo alla certificazione), le opposizioni agli atti esecutivi, nonché l’opposizione di terzo. Più in generale sui problemi di giurisdizione e di legge applicabile nel contesto del giudizio di opposizione all’opposizione contro un titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza straniera e dal provvedimento di *exequatur*, cfr. *Consolo Limiti alla esecuzione di decisioni straniere*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 2000, p. 397 e ss.

come “titolo esecutivo europeo” nello Stato in cui questa viene invocata.¹⁶

4.1 Rifiuto dell'esecuzione

Il rifiuto dell'esecuzione per il regolamento 805\2004, costituisce senz'altro una eccezione, soprattutto in relazione al regolamento 44\2001, ciò si spiega nel rispetto del principio della libera circolazione del titolo esecutivo che il regolamento 805 ha voluto sancire, avendo spostato il controllo con delle verifiche effettuate a monte dal giudice di origine nell'ambito di quel ordinamento.

L'unica eccezione potrebbe riguardare – fermo il divieto di riesame nel merito della decisione e del titolo che sarà analizzato in seguito – contingenze ignote o che comunque sono rimaste del tutto estranee al giudice di origine, contingenze invocate dal debitore esecutato nel caso in cui sia in possesso di una decisione incompatibile, ovunque pronunciata tra le stesse parti, purché anteriore al titolo esecutivo europeo.¹⁷

¹⁶ Nell'ordinamento italiano si pone il problema della necessità, al fine dell'esecuzione di un titolo esecutivo europeo, della sua “spedizione con formula esecutiva” ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e dell'art. 153 disp. att. c.p.c. Al riguardo sembra darsi una risposta negativa, poiché il controllo riservato al cancelliere (con apposizione di formula esecutiva) appare in misura rilevante coincidente con la verifica svolta nello Stato di origine dal giudice che ha certificato una decisione come “titolo esecutivo europeo”. In fondo l'apposizione della formula esecutiva contrasterebbe con le esigenze di rapidità e semplificazione sottese al regolamento 805\2004 riducendosi ad mero compito formale vuoto di significato, per cui. In tal senso, *Campeis, De Pauli, in prime riflessioni sul titolo esec. Europeo, in Giust. Civ. 2004, p. 539 e ss.*

¹⁷ La decisione certificata come “titolo esecutivo europeo” potrà produrre effetti in un altro Stato membro non conseguibili in base al regolamento 44\2001. In merito *De Cristofaro, la crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo, in Int'Lis, 2004,241 e ss.*

Nel nostro ordinamento i presupposti del rifiuto saranno fatti con l'opposizione al precetto, in via preventiva ed anteriore al pignoramento, ovvero ex art. 615 c.p.c. ove il procedimento esecutivo sia già avviato, in quanto si tratta di negare la validità del titolo esecutivo nella sua oggettività e, con essa il diritto del creditore di procedere esecutivamente.

La priorità cronologica andrà ragguagliata alla data della decisione rispetto all'iniziativa creditoria (notifica del precetto ovvero pignoramento); se il debitore agisce in prevenzione, il raffronto va effettuato tra le date delle due decisioni in contrasto.

Il divieto di riesame nel merito esteso alla certificazione, comporta l'impossibilità per un giudice dello Stato dell'esecuzione di censurare le valutazioni operate dal giudice dello Stato di origine, non potendo il primo giudice entrare nel merito delle valutazioni effettuate a monte, in ordine alla incontestabilità del credito, alla osservanza delle norme minime e al rispetto delle competenze esclusive.

Si ritiene inoltre che, nella sussistenza di un "titolo esecutivo" certificato, il debitore possa assumere l'iniziativa giudiziale anche se l'esecuzione non è stata ancora nemmeno preannunciata, attraverso l'instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione in accertamento negativo della validità del titolo.

4.2 Sospensione dell'esecuzione

Il "titolo esecutivo europeo", si pone, nell'ambito dei diversi ordinamenti, con regole uniformi riguardo alla sospensione e

limitazione dell'espropriazione in eventuale deroga alle norme processuali del paese di esecuzione.

Ciò significa che il "titolo giudiziale europeo" è dotato di una inoppugnabilità sconosciuta ai titoli nazionali, così da presentarsi sostanzialmente blindato, con possibilità di sospensione e limitazione del tutto marginali.

L'art. 23 del regolamento 805\2004, prevede che il giudice nazionale dell'esecuzione possa limitare il procedimento di espropriazione a meri provvedimenti conservativi.¹⁸

Il potere sospensivo o di limitazione dell'esecuzione, si correla all'impugnativa del titolo ovvero di richiesta di rettifica da parte del debitore dinanzi al giudice di origine, ai sensi dell'art. 23 del regolamento 805\2004.¹⁹ Tale potere, in definitiva, può essere ricondotto alla ipotesi di impugnazione della sentenza straniera certificata come titolo esecutivo europeo o alla sopravvenienza di altro titolo avente lo stesso oggetto, in contrasto con il titolo certificato di cui il debitore abbia chiesto la rettifica o la revoca.

Riguardo alle opposizioni previste dall'ordinamento interno nei confronti della decisione certificata e del certificato stesso, vanno ribaditi i principi di intangibilità. Per cui vale la regola della non deducibilità di ogni eccezione inerente il contenuto intrinseco del titolo giudiziale, in quanto esse vanno dedotte e sono comunque

¹⁸ Per quanto riguarda il nostro ordinamento, a sospendere la vendita dei beni pignorati. In merito si rinvia a *Campeis, De Pauli, le esecuzioni civili, Padova 2002 n. 395 e ss.*

¹⁹ L'art. 23 prevede che nei soli 2 casi sopra specificati (impugnazione decisione giudiziaria e richiesta di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo) ... il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, può, su istanza del debitore, a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo; c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

deducibili esclusivamente nell'ambito del giudizio definito con sentenza esecutiva. Allo stesso modo non è dato al giudice dell'esecuzione operare censure al certificato (del titolo esecutivo europeo) non assoggettabile ad alcuna impugnazione ma soltanto rettificabile o revocabile per manifesto errore dal giudice di origine.

5. Il titolo esecutivo europeo basato su atti pubblici e transazioni giudiziarie

Gli artt. 24 e 25 del Reg. 805\2004, dettano le norme per la certificabilità delle *transazioni giudiziarie* e gli *atti pubblici* aventi ad oggetto crediti, divergendo tra loro solo per l'individuazione delle autorità competenti alla certificazione: per le *transazioni giudiziarie* sarà il giudice dinanzi al quale sono state concluse; mentre per gli *atti pubblici* sarà altra autorità designata dallo Stato membro d'origine.²⁰

In generale, saranno riconoscibili in Italia, a fini attuativi ed esecutivi: gli atti negoziali ricevuti dal pubblico ufficiale a contenuto meramente dichiarativo o ricognitivo, dell'obbligo di pagamento di somme di denaro o costituenti riconoscimento unilaterale da parte del debitore.

²⁰ Da premettere che l'art. 68 legge 218\1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale, assoggetta alla medesima procedura dell'art. 67 le *decisioni* gli *atti pubblici* ricevuti in uno Stato estero ed ivi muniti di forza esecutiva. Ne deriva, sul piano generale, che per l'utilizzazione di un atto pubblico ricevuto in uno Stato estero (cioè di un atto formato o ricevuto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo della sua formazione), è necessario provocare la verifica davanti alla Corte d'appello.

Saranno inoltre esecutivi gli atti pubblici stranieri relativi ad obbligazioni diverse dal pagamento di somme di denaro se tale valenza è attribuita loro dall'ordinamento d'origine. Se ne deduce un vero e proprio ampliamento della sfera della esecutività importata dall'ordinamento comunitario per gli atti stranieri ove questi trovano nel loro ordinamento di origine uno spettro di esecutività più ampio di quello omologo italiano.²¹

Sul piano strettamente comunitario, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie di cui all'art. 57 Reg. 44\2001, vanno ricondotte alla materia di cui all'art. 1 dello stesso regolamento (materia civile e commerciale, salve esclusioni e non comprese).

Per i crediti di cui al regolamento 805\2004, in cui l'efficacia esecutiva è limitata all'espropriazione, sono escluse le esecuzioni per consegna e rilascio e di quelle relative ad obblighi di fare e di non fare. Mentre è ovvio che necessita una valutazione dell'atto per ricondurlo alla categoria di atto pubblico ricevuto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale (condizioni soggettive minime) e che si riferisca ad una obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro traente titolo dalla materia civile e commerciale.

Il Reg. 805\2004 definisce l'atto pubblico come un documento redatto da un pubblico ufficiale, la cui autenticità riguarda non solo la sottoscrizione, ma anche il contenuto, ad esso equiparando le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da queste autenticate.

²¹ In argomento, Baratti, in *Riforma del sistema di diritto internazionale privato*: l. 31.05.2005 n. 218. *Commentario*, in *Riv. Dir. Inter. Priv. Proc.*, 1995, sub art. 68, p. 1252.

Naturalmente con il regolamento 805, che introduce “il titolo esecutivo europeo”, non necessita adottare il procedimento per il riconoscimento (*exequatur*) del paese di esecuzione, essendo soggetto solo alla certificazione da parte dell’autorità dello Stato membro d’origine. La circolazione è garantita dalla rispondenza dell’atto ai criteri di cui all’art. 4 del regolamento 805; mentre per gli atti non aventi per oggetto somme di denaro esigibili – che sono retti dalla disciplina del precedente regolamento 44\2001 - in difetto di una definizione normativa, dovrà verificarsi la corrispondenza tipologica all’atto pubblico interno, secondo la definizione data dall’art. 2699 c.c.

Il compito dell’autorità che dovrà emettere il certificato da designarsi ai sensi dell’art. 30 del regolamento 805, e che potrebbe essere la stessa autorità che ha redatto o registrato l’atto, si sostanzierà nel controllo in ordine alla redazione di un documento, qualificato formalmente come atto pubblico nel proprio ordinamento, con garanzia di autenticità di sottoscrizione e contenuto fornita da una autorità a ciò autorizzata.

Vi sono titoli esecutivi che non possono essere classificati come provvedimenti del giudice, tuttavia ne presuppongono l’intervento per l’esercizio di una attività non strettamente giurisdizionale (il giudice che prende atto di una conciliazione o concorda i termini di un decreto ingiuntivo opposto).

Le transazioni a cui fa riferimento il reg. 805\2004, sono quelle approvate dal giudice fuori dal processo.²² Per cui occorre

²² Nel nostro ordinamento occorre far riferimento alle conciliazioni alle conciliazioni davanti al giudice di pace in sede non contenziosa di cui all’art. 322, comma 2, c.c., a quelle previste

distinguere tra “transazione giudiziale” avente natura essenzialmente contrattuale, e “decisione giudiziale” la quale promana da un organo pubblico a risoluzione di una controversia.²³ Nella transazione manca ogni tipo di valutazione a monte, quindi la particolarità dell’opposizione deriva dalla circostanza che il titolo esecutivo si è formato prescindendo da qualsiasi controllo giurisdizionale

preventivo sull’effettiva sussistenza del diritto ad esso correlato. In sede di opposizione all’esecuzione si potrà sollevare ogni questione che si sarebbe potuto dedurre in un virtuale ordinario giudizio di cognizione finalizzato alla formazione di un titolo spendibile in *executivis*: quindi, questioni di nullità ed annullabilità del negozio che connota il titolo; eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi successivi alla sua formazione che ne comportino una sopravvenuta inefficacia.

L’inoppugnabilità da attribuirsi al titolo certificato, come previsto dall’art. 21, comma 2, reg. 805\2004, non appare conferente agli atti pubblici o alle transazioni aventi natura volitiva propria degli atti negoziali. Pertanto, si è ritenuto che, nel sistema del titolo esecutivo europeo, un contrasto con l’ordine pubblico nazionale possa essere utilmente invocato in sede di opposizione, in quanto ne deriverebbe giocoforza l’applicazione del diritto nazionale, sotto il

dall’art. 411, comma 2, c.p.c. con riferimento ai verbali di conciliazione in materia di controversie individuali di lavoro, in quelle relative alla materia del diritto societario di cui agli art. 38 e 40 d.lgs n. 5\2003 come modificato dal d.lgs n. 37\2004.

²³ Al riguardo si veda, *Corte di giustizia CE, 2 giugno 1994 in causa C-414\92, in foro it., 1996, IV, 463*

profilo della valorizzazione di quel contrasto assunto come norma di applicazione necessaria.²⁴

Considerazioni conclusive

Il “titolo esecutivo europeo” introdotto dal Reg. 805\2004, segna innegabilmente un’evoluzione di notevole rilievo nella disciplina comunitaria della cooperazione giudiziaria in materia civile, in attesa della piena attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Come è stato evidenziato, anche precedentemente all’istituzione del “titolo esecutivo europeo”, erano iniziati i passaggi dell’evoluzione, in particolare con il Reg. 44\2001, in cui l’*exequatur* non si pone più come meccanismo volto ad attribuire la esecutività al titolo straniero nell’esercizio dei poteri sovrani dell’ordinamento *a quem*, ma si prospetta come condizione la cui soddisfazione consente lo spiegarsi di un’innata efficacia anche esecutiva, della pronuncia straniera. In questo ambito, il regolamento 805\2004 compie l’ulteriore passo di consentire la circolazione degli effetti esecutivi, oltre a quelli di accertamento. Viene dunque valorizzato nello spazio giudiziario europeo, il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell’esercizio della giurisdizione, basato su principi fondamentali condivisi, attinenti la tutela dei diritti dell’uomo derivanti da tradizioni costituzionali comuni, ovvero fondati su regole procedurali compatibili tra loro ed

²⁴ Così, *Campeis, De Pauli, in prime riflessioni sul tit. esec. Eur., in Giust. Civ. 2004, p. 544 e ss*

integrati dagli standard minimi previsti dal regolamento. È proprio in relazione a tale aspetto che il regolamento 805 rappresenta l'attuazione di una tendenza generale diretta alla libera circolazione di valori giuridici nello spazio comunitario. L'esclusione di ogni forma di controllo, e specificamente del rispetto dell'ordine pubblico processuale, nello Stato membro dell'esecuzione è stato possibile attraverso un meccanismo comunitario in cui è assicurato il rispetto nello Stato membro di origine dei principi fondamentali in esso riassunti.

È indubbio, che, la novità rappresentata dal regolamento n. 805\2004 si manifesta più che altro per i principi in esso che per la sua concreta portata, considerato il limitato ambito applicativo ai crediti non contestati.

Inoltre, le soluzioni offerte dal regolamento sono poi in larga misura opzionali, per cui, non comporta agli Stati membri l'obbligo di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali, in quanto traduzione positiva dei diritti fondamentali della difesa.

Infine, la procedura di certificazione della decisione non ha carattere esclusivo: al creditore è lasciata la possibilità di scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di "titolo esecutivo europeo" e la messa in opera del sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento 44\2001 o da altri atti comunitari.